

TI_GERICHTE 11.2020.144 vom 16. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.144

FR: TI_GERICHTE 11.2020.144 du 16 août 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.144 del 16 agosto 2021

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per il figlio Reclamo in materia di spese processuali, ripetibili e gratuito patrocinio

Erwägungen

E. 1

Le sentenze a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 29 settembre 2020 (traccia dell'invio n. 98. _____, agli atti). Depositato il 9 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello AP 1 acclude fotocopia delle sue lauree in conservazione dei beni culturali e in scienze giuridiche, conseguite all'Università di _____ il 16 dicembre 2002 e il 24 luglio 2006 (doc. 7), due risposte negative a candidature per posti di lavoro messi a concorso dal Municipio di _____ nel 2018 e nel 2019 (doc. 8), i suoi fogli paga dal giugno al settembre del 2018 quando ancora lavorava per la _____ Sagl (doc. 9), un attestato di carenza beni per fr. 9466.45 riguardante pigioni non pagate (doc. 10), gli estratti dal gennaio al settembre del 2018 di un conto a lui intestato presso la Banca _____ (doc. 11), copia di una denuncia penale sporta contro un nominato H _____ R _____ (doc. 12), l'estratto di un suo conto previdenziale 2003–2010 rilasciato il 29 settembre 2020 dall'Istituto _____ e un estratto del ■modello unico redditi■ per l'anno d'imposta 2012 (doc. 14). AO 1 propone di dichiarare tali documenti irricevibili (osservazioni all'appello, pag. 2 n. 1.5), ma a torto. La stessa sentenza del Tribunale federale da lei citata spiega proprio il contrario, ovvero che il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC) vale anche per il debitore alimentare (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1; più recentemente: sentenza 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 3.3.2). Documenti nuovi sono quindi ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella misura in cui appaiono utili per la decisione, tali atti andranno così tenuti in considerazione ai fini del giudizio.

E. 3

Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il Pretore ha stimato il reddito di AP 1 in potenziali fr. 2800.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5a). Riguardo al fabbisogno minimo di lui, egli lo ha calcolato in fr. 1500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per un residente in Italia fr. 900.–, pigione stimata fr. 500.–, spese di trasferta fr. 100.–: sentenza impugnata, consid. 5b). Quanto ad AO 1, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e in fr. 1117.– mensili dopo di allora. Relativamente al fabbisogno minimo di lei, egli lo ha determinato in fr. 2525.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione con spese accessorie fr. 687.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 310.80, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 36.75), in fr. 2348.– mensili dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 (riduzione del premio della cassa malati a fr. 134.55 mensili) e in fr. 2171.– mensili dal 1° febbraio 2020 in poi (riduzione della pigione e delle spese accessorie a fr. 650.– mensili, già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio: sentenza impugnata, consid. 5c e 5d). Per quel che è di M_____, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella, egli ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva della genitrice affidataria in fr. 413.– mensili fino al 1° febbraio 2020 e in fr. 325.– mensili dopo di allora, il premio della cassa malati a quello effettivo di fr. 97.50 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 e in fr. 32.75 mensili dal 1° gennaio 2020 in poi, non senza dedurre l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (riscosso dalla madre). Il primo giudice ha calcolato inoltre un contributo di accudimento corrispondente a quanto manca ad AO 1 per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2525.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019 (quando ancora essa non lavorava), di fr. 1600.– mensili dal settembre all'ottobre del 2019, di fr. 1408.– mensili dal novembre al dicembre 2019, di fr. 1231.– nel gennaio del 2020 e di fr. 1054.– mensili da allora in poi. Ha appurato così il fabbisogno complessivo di M_____ in fr. 3651.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019, in fr. 2726.– mensili dal settembre all'ottobre del 2019, in fr. 2292.– nel gennaio del 2020 (omettendo per inavvertenza il novembre e il dicembre del 2019) e in fr. 2027.– mensili dal febbraio del 2020 in poi (sentenza impugnata, consid. 5g). Ciò premesso, nel bilancio familiare il Pretore ha riscontrato un chiaro ammanco. E siccome il mantenimento del figlio è prioritario rispetto a quello della moglie, egli ha ritenuto che il margine disponibile di cui fruisce il marito (fr. 1300.– mensili) vada interamente destinato a M_____, onde un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili in favore di lui (sentenza impugnata, consid. 5f) a decorrere dalla separazione dei genitori, avvenuta nel giugno del 2019.

E. 4

L'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 2800.– mensili imputatogli dal Pretore e chiede di fissarlo in € 1500.– mensili lordi (€ 1200.– netti). Il Pretore è stato di altro avviso. Ha constatato che sin dall'ottobre del 2016, prima di sposarsi, AP 1 era attivo come consulente aziendale, che al momento del matrimonio egli lavorava come gallerista, che egli è relativamente giovane (41 anni al momento del giudizio), che ha due lauree e una buona formazione musicale, che accusa sì profonda depressione alternata a eccessiva euforia, così come attacchi di panico (certificato medico 26 marzo 2019 del dott. D_____ Q_____ di _____), ma non risulta affetto da alcuna incapacità lucrativa, né consta essersi iscritto ai ruoli della disoccupazione o avere cercato lavoro. In

condizioni del genere il primo giudice ha ritenuto che in Italia egli potrebbe guadagnare fr. 2800.– mensili, anche perché egli suona molto bene il pianoforte e potrebbe impartire lezioni di musica o esercitare la professione di pianista, per tacere del fatto che egli sembra svolgere l'attività di agente immobiliare (sentenza impugnata, consid. 5a). a) L'appellante non contesta di avere due lauree, ma obietta che quei titoli di studio “non danno alcuno sbocco lavorativo se non si dispone delle specialistiche e della pratica sul campo”, tant'è che il Comune di _____ non lo ha assunto neppure come netturbino. Né un bachelor in diritto abilita in Italia – egli soggiunge – alla pratica forense. Sul fatto che egli non sia iscritto ai ruoli della disoccupazione o che non abbia cercato lavoro l'appellante si duole di non essere stato interpellato dal Pretore, mentre per quel che attiene alla sua situazione finanziaria ripete di essere nullatenente, al punto da percepire in Italia il reddito di cittadinanza. Fa valere altresì che l'attività di consulente aziendale esercitata a _____ prima del matrimonio era fittizia, destinata unicamente a ottenere il permesso di soggiorno, e che per di più egli non riceveva fr. 5000.– mensili, ma doveva anzi corrispondere fr. 1700.– mensili al titolare di quella ditta. Come gallerista poi egli non guadagnava mediamente più di fr. 1000.– mensili, con il risultato di avere accumulato debiti ed essersi visto notificare per finire un attestato di carenza beni. Il più alto stipendio da lui conseguito – continua l'appellante – è quello di € 1200.– mensili ch'egli riceveva nel 2007 quando lavorava per il “notaio C _____”. Sostiene inoltre l'appellante che la sua attività di pianista è meramente amatoriale, non avendo egli mai studiato al conservatorio né avendo alcun titolo di insegnamento, tant'è che non sa leggere gli spartiti né scrivere musica, né ha mai ricevuto compensi per le sue prestazioni eseguite “a orecchio” e non potrebbe lavorare nemmeno in un piano-bar. Allega di avere frequentato di recente un corso per conseguire l'attestato di agente immobiliare, ma di non avere ancora affrontato l'esame a causa dell'emergenza sanitaria, di modo che egli non può esercitare quella professione in Italia. E i suoi ultimi redditi – epiloga – risalgono al 2012, quando egli abitava ancora nel Ticino e aveva venduto un appartamento pervenutogli in eredità (che non generava reddito) per finanziare il fabbisogno della famiglia. La sua capacità lucrativa si situa pertanto “nella fascia dei salari bassi, che in Italia (fatto notorio) non supera mai i € 1000.–/1200.–”, e risulta insufficiente finanche – egli conclude – per coprire il suo fabbisogno minimo, “che si attesta a oltre € 1500.–”. b) In materia di contributi di mantenimento il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non è tuttavia punitivo e non va determinato in astratto, ma deve essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare tale attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 5a). c) Nella misura in cui l'appellante afferma in concreto di essere indigente, senza patrimonio né entrate in Italia come artista o come agente immobiliare, potendo egli contare

solo sul reddito di cittadinanza di € 500.– mensili, l'argomentazione cade nel vuoto. Il Pretore infatti non ha imputato al convenuto né sostanza né introiti effettivi, ma un reddito ipotetico. Anche per quanto concerne lo stato di salute, l'appellante sembra accennare all'età come motivo per ritenere più difficile trovare lavoro a ■41 anni suonati■. Non pretende tuttavia che, contrariamente all'opinione del Pretore, affezioni particolari pregiudichino in qualche modo la sua capacità lucrativa. Riguardo alla mancata iscrizione ai ruoli della disoccupazione e alla mancata ricerca di posti di lavoro, l'appello non ha maggior consistenza. Il convenuto si duole che il Pretore non lo ha interpellato, ma non fa valere di essersi mai iscritto ai ruoli della disoccupazione né di avere seriamente cercato lavoro, foss'anche – come egli dice – “nella fascia dei salari bassi”. Quanto alle due risposte negative ricevute a candidature per impieghi messi a concorso dal Municipio di _____ nel 2018 e nel 2019, si trattava apparentemente di attività estranee alla formazione universitaria dell'aspirante. Al proposito l'appello si rivela sprovvisto perciò di buon fondamento. d) Il Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1, come detto, in fr. 2800.– mensili netti (circa € 2550.–: <<https://fxtop.com/>>) per il fatto che tale somma corrisponde a quanto può guadagnare in Italia una persona con due lauree (l'una in conservazione di beni culturali, l'altra in scienze giuridiche) che ha già lavorato come consulente aziendale e che suona bene il pianoforte, sicché potrebbe impartire lezioni di musica “oppure esercitare un'attività lavorativa vera e propria quale pianista” (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). In realtà, quanto all'attività svolta dall'appellante prima di stabilirsi in Svizzera, l'estratto conto integrato italiano 2003–2010 attesta che nel 2007 il convenuto ha lavorato per la S _____ C _____ Dr. A _____ C _____ guadagnando € 19 422.– complessivi, mentre negli anni seguenti le sue entrate si sono state limitate a importi compresi tra € 48.– ed € 2724.–, prima in ambito artistico per l'associazione teatro di _____ e per la T _____ SRL e poi in ambito legale, ancora per la S _____ C _____ Dr. A _____ C _____, e commerciale, per la S _____ R _____ (doc. 13). Dopo il 2010 mancano dati affidabili: l'assunzione del convenuto in Svizzera come consulente aziendale da parte della F _____ SA di _____ dal 2016 per fr. 5000.– mensili parrebbe un contratto simulato e dalla ditta _____ Sagl di _____ (ora fallita) il convenuto risulta avere percepito in media, dal giugno al settembre 2018, non più di fr. 1000.– mensili (doc. 9). e) Sta di fatto che, contrariamente all'opinione dell'interessato, una laurea in conservazione dei beni culturali non è un titolo di studio privo di sbocchi nel mondo del lavoro “se non si dispone delle specialistiche e della pratica sul campo”. L'Università di _____, dove l'appellante ha studiato, evoca pubblicamente impieghi senza necessità di ulteriore formazione “presso enti (sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi) o aziende operanti nel campo della tutela e fruizione dei beni culturali, iniziative imprenditoriali nel settore, professioni inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla divulgazione scientifica relativamente al patrimonio pubblico e privato■ (<<https://corsi.unige.it/8453#chapter-2> >). L'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) valuta nondimeno, per chi consegue lauree triennali in tali ambiti, stipendi medi di € 933.– mensili (<<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981>>). Si conviene pertanto che, pur non priva di opportunità professionali, una simile laurea non consente guadagni maggiori di quelli che l'appellante ascrive in Italia alla “fascia dei salari bassi”. Una laurea in scienze giuridiche è più remunerativa. Se è vero infatti che per accedere in Italia alla professione forense occorre una laurea quinquennale in giurisprudenza, per altre professioni la laurea triennale è sufficiente. L'Università di _____ menziona, sotto questo profilo, ■attività

professionali di carattere giuridico-amministrativo nell'ambito di società, enti e organizzazioni, in tutti i settori imprenditoriali e in tutti i rami della pubblica amministrazione; ciò non soltanto nell'ambito dei servizi legali di imprese ed enti, ma anche nell'ambito di altri servizi (ad esempio: personale, societario, assicurativo, segreteria generale, relazioni istituzionali)”, senza dimenticare la gestione d'impresa e l'insegnamento (< [https:// www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/scienze_giuridiche.pdf](https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/scienze_giuridiche.pdf) >). Secondo l'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) i titolari di una laurea triennale in scienze giuridiche percepiscono stipendi medi di € 1483.– mensili netti (< <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981> >). Certo, la statistica è una mera analisi quantitativa. Allorché lavorava per la S_____ C_____ Dr. A_____ C_____ il convenuto guadagnava tuttavia € 19 422.– annui, pari a € 1618.– mensili (doc. 13). Si trattava di un reddito lordo, ma la cifra risale al 2007 e l'appellante era al suo primo impiego. Oggi nulla induce a ritenere che il reddito medio di € 1483.– mensili netti considerato dalle statistiche non sarebbe alla sua portata. f) Alla luce di quanto precede, il guadagno ipotetico di fr. 2800.– (circa € 2550.–) mensili in Italia stimato dal Pretore nel caso in esame per un insegnante di musica o un pianista si pone fuori della realtà, ove appena si consideri che un musicista d'orchestra guadagna a _____ € 1600.– mensili e un insegnante di musica qualificato tra € 25.– e € 30.– l'ora (<https://www.corriere.it/sette/17_maggio-18/quanto-guadagna-musicista-violinista-pianista-jazz-di-rettore-orchestra-d1b086622-3caa-11e7-bc08-57e58a61572b.shtml#:~:text=1%20pianisti%20pi%C3%B9%20famosi%20al,lordo%20da%20testa%20di%20serie>). D'altro lato il reddito di € 1500.– mensili lordi prospettato dall'appellante (circa € 1200.– netti) risulta, come si è visto, inferiore alla capacità lucrativa di un quarantunenne, abile al lavoro, titolare di una laurea in scienze giuridiche. Anche perché, dovesse superare l'esame di agente immobiliare, AP 1 potrà presumibilmente guadagnare tra € 11.87 ed e 20.29 orari, come prevede l'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) per professioni nel comparto finanziario e immobiliare (<<http://dati.istat.it/Index.aspx>>). Ai fini del presente giudizio si giustifica pertanto di imputare all'appellante un'entrata di € 1483.– mensili netti (pari a circa fr. 1650.– mensili arrotondati: <<https://fxtop.com/>>). L'appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo “si attesta a oltre € 1500.– mensili”, ma non spiega minimamente perché il fabbisogno minimo di fr. 1500.– mensili calcolato dal Pretore andrebbe aumentato. Né egli pretende che, con un reddito di fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e di fr. 1117.– mensili dopo di allora, AO 1 possa contribuire finanziariamente al mantenimento del figlio. Dando prova di zelo e impegno, il convenuto potrebbe fruire invece di un margine disponibile di fr. 150.– mensili da destinare a M_____.

Riguardo agli assegni familiari, il Pretore non ne fa cenno nel dispositivo, ma dalla sentenza impugnata risulta ch'essi sono incassati dalla madre (consid. 4).

E. 5

L'appellante contesta anche le spese inutili di fr. 413.– complessivi (fr. 10.– per una notifica mediante la polizia, più fr. 93.–, fr. 116.25, fr. 85.25 e fr. 108.50 per notifiche sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino) che la sentenza impugnata gli addebita. Al convenuto il Pretore ha rimproverato di non essersi “mostrato collaborativo (...), rimanendo non solo assente sia all'udienza indetta per il dibattimento sia all'udienza indetta per l'esperimento degli interrogatori/deposizioni, alle arringhe finali e al contraddittorio cautelare, ma nemmeno ritirando gli atti mediante raccomandata (...), rendendo difficoltoso l'accertamento dell'indirizzo al quale trasmettere gli atti, nonché generando dei costi inutili mediante la notificazione per via edittale” (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Ora, l'art.

108 CPC prevede che le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. In linea di principio le spese di una notifica nelle vie edittali dovute al fatto che un istante non è in grado di indicare dove risiede il convenuto non sono tuttavia spese inutili cagionate da quest'ultimo. Un convenuto che si lascia semplicemente precludere dalla lite inoltre non cagiona, per ciò solo, spese inutili. Le notificazioni di atti giudiziari si ritengono avvenute infatti allo scadere del settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, anche in Italia (RtiD II-2017 pag. 842 consid. 4b). Non occorre l'intervento di uscieri né di agenti di polizia. Nella fattispecie non è chiaro a quali notifiche per via edittale o di polizia siano dovute le spese di fr. 413.– che il Pretore ha posto a carico del convenuto. Il carteggio processuale non dà alcuna precisazione. Il solo fatto che AO 1 non fosse in grado di indicare il recapito del convenuto non basta inoltre per affermare che questi abbia cagionato spese processuali inutili nel senso dell'art. 108 CPC, mentre la circostanza che il convenuto si sia mostrato poco collaborativo è di scarso rilievo, per lo meno fino al 31 gennaio 2020, quando AP 1 ha scritto al Pretore di non avere ricevuto alcun atto processuale (e agli atti non figura prova del contrario). Che le spese di fr. 413.– andassero addebitate al solo convenuto appare quindi dubbio. Se non che, l'appellante nemmeno allude agli argomenti che precedono, limitandosi ad allegare che AO 1 ha omesso di comunicare al Pretore il di lui recapito (memoriale, pag. 13). Non dice però come costei potesse esserne a conoscenza. Sulla questione l'appello si dimostra perciò fuori tema.

E. 6

Infine l'appellante chiede che le spese processuali di primo grado siano poste interamente a carico dell'istante, mentre non contesta il loro ammontare né discute la compensazione delle ripetibili. Il Pretore ha addebitato gli oneri processuali di fr. 3000.– ai coniugi in ragione di metà ciascuno, “visto l'esito della procedura e considerato come si tratta di una vertenza familiare” (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). L'appellante definisce AO 1 “pressoché soccombente”, ma sbaglia. L'istante esce vittoriosa sull'autorizzazione a vivere separata, sull'affidamento del figlio per la cura e l'educazione, così come sul fatto che egli non ottiene alcun diritto di visita. Risulta sconfitta invece sull'ammontare del contributo alimentare per sé e, in gran parte, sul contributo alimentare per il figlio, così come sulla richiesta di provvigione ad litem. Ciò posto, l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prescrive che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può prescindere dai principi di ripartizione in base alla soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Egli gode così di un ampio margine d'apprezzamento (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii). Perché nella fattispecie, pur considerato l'esito dell'attuale giudizio (destinato a riformare parzialmente la decisione del Pretore), il riparto a metà delle spese processuali deciso dal Pretore dovrebbe trascendere quella latitudine di apprezzamento non è dato a divedere. Su questo punto l'appello è votato pertanto all'insuccesso. II. Sul reclamo di AO 1

E. 7

AO 1 presenta reclamo anzitutto contro lo stralcio della sua istanza di provvigione ad litem (fr. 5000.–). Il Pretore ha dichiarato la richiesta priva d'oggetto, poiché nel frattempo la procedura a tutela dell'unione coniugale è giunta al termine e una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese future, non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a saldare onorari maturati dal legale. Tanto più che – ha soggiunto il Pretore – di regola una provvigione ad litem va poi restituita o computata nella liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, pag. 14 a metà). AO 1 obietta che la sua richiesta di

provvigione ad litem figurava già nell'istanza a protezione dell'unione coniugale, che quindi non poteva essere stralciata dal ruolo, che lei versa nell'indigenza e che l'importo è “perfettamente alla portata” del marito, “di buona famiglia, con due lauree di cui una in legge”. Oltre a ciò, la richiesta si giustifica per “l'atteggiamento non cooperativo sul piano processuale” assunto del convenuto. a) La giurisprudenza di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, orientamento cui si attiene anche l' Obergericht del Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in simili circostanze il coniuge in difficoltà finanziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020 consid. 9b). b) In concreto la reclamante non mette per nulla in discussione la prassi testé riassunta. Non è dato di comprendere pertanto su quali basi essa postuli una provvigione ad litem . Oltre a ciò, una richiesta del genere presuppone che l'altro coniuge abbia verosimilmente mezzi idonei allo scopo. Non basta affermare che l'importo è “perfettamente alla portata” del marito, “di buona famiglia, con due lauree di cui una in legge”, né pretendere che la richiesta si giustifichi per “l'atteggiamento non cooperativo sul piano processuale” assunto dal convenuto. Se poi si considera che AP 1 non risulta avere risorse sufficienti per sostenere il figlio (il cui mantenimento è prioritario: v. DTF 144 III 481), mal si comprende come egli potrebbe contribuire alle spese legali della moglie. Al proposito il reclamo si rivela manifestamente infondato.

E. 8

La reclamante censura altresì il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. La trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Quando però la prima Camera civile è chiamata a statuire su un reclamo in materia di spese e ripetibili, essa giudica per attrazione di competenza anche l'eventuale contestazione sul rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.27 del 4 luglio 2018 consid. 2). Nella fattispecie AO 1 contesta – come si vedrà in appresso (consid. 9) – anche il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le ripetibili. La competenza di questa Camera è pertanto data. a) Una decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocinio è impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il termine di impugnazione è di

E. 10

Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul contributo alimentare per il figlio (pressoché interamente), ma soccombe sull'addebito delle spese inutili e sulla ripartizione degli oneri processuali di primo grado. Equitativamente, si giustifica così che sopporti un decimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'istante, la quale rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: cfr. RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno non incide per converso – come si è visto – sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede (sopra, consid. 6). Per quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2). Dato nondimeno che in concreto simile indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, conviene accordare sin d'ora all'interessato il beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC; analogamente: DTF 122 I 322, 131 III 344 consid. 7). Che l'appellante non abbia modo di retribuire il proprio avvocato è verosimile, dovendo egli devolvere l'intero suo margine disponibile mensile al figlio (art. 117 lett. a CPC). L'appello, poi, si rivela in gran parte fondato. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale il giudice procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). Ora, un avvocato sollecito e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente nella stesura dell'appello (15 pagine, di cui sei di cronistoria), di una replica spontanea (7 pagine) e in due brevi lettere a questa Camera, una decina d'ore di lavoro (retri-buite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con il cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2150.– arrotondati. La reclamante risultando in gravi ristrettezze, occorre statuire anche sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 all'appello. In mancanza di una nota professionale del patrocinatore, si procede una volta ancora per apprezzamento. A tal fine si può ragionevolmente presumere che un avvocato sollecito e diligente avrebbe verosimilmente dedicato all'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente nella stesura delle osservazioni (cinque pagine, compreso il frontespizio) e in cinque brevi lettere a questa Camera, circa sette ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: sopra, consid. 10), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 1500.– arrotondati.

E. 11

Le spese del reclamo presentato da AO 1 seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene il beneficio del gratuito patrocinio negatole dal Pretore, ma soccombe sulla provvigione ad litem, come pure sull'ammontare e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede. È risultata soccombere inoltre sulla richiesta di cauzione presentata nei confronti del marito il 15 ottobre 2020 (sopra, lett. H), le cui spese erano state rinviate alla decisione finale. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese processuali. Non si riscuote la rimanente quota di un quarto, che non può essere posta a carico di AP 1, il quale non è stato chiamato a formulare osservazioni (non necessarie, per altro, in materia di gratuito patrocinio: art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed è rimasto estraneo alla procedura di reclamo. Riguardo alla richiesta di provvigione ad litem formulata da AO 1 nel reclamo (fr. 3000.–), si rinvia a quanto si è addotto in merito alla richiesta di provvigione ad litem dinanzi al Pretore, motivazione che si dà per riprodotta (sopra, consid. 7). La richiesta di gratuito patrocinio formulata nel reclamo non può essere accolta per quanto riguarda la richiesta di provvigione ad litem, né la contestazione

sull'ammontare e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, né l'istanza di cauzione presentata nei confronti del marito il 15 ottobre 2020. Su tali questioni infatti il reclamo e l'istanza di cauzione apparivano sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stati intimati al convenuto per osservazioni. Nella misura in cui il reclamo si riferisce invece al diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, l'impugnazione riesce fondata e AO 1 ha diritto a congrue ripetibili. Se una parte che chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria vince la procedura di ricorso, per vero, il Cantone le deve versare ripetibili complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto la lite sulla concessione del gratuito patrocinio oppone del resto la reclamante al Cantone Ticino, non a AP 1. Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Al riguardo la motivazione del reclamo si compendia in meno di due pagine, le quali avrebbero verosimilmente occupato un avvocato sollecito e diligente per un paio d'ore (retribuite fr. 280.– l'una: art. 12 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria). Si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per ripetibili va stabilita di conseguenza in fr. 650.– arrotondati. Al proposito la richiesta di gratuito patrocinio risulta quindi senza oggetto. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 12

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello raggiunge agevolmente davanti a questa Camera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il valore di fr. 30 000.– non è raggiunto invece dalla controversia sulle spese giudiziarie formante oggetto del reclamo. L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue in entrambe le procedure quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1). Per questi motivi, decide: 1. Le procedure di appello (inc. 11.2020.144) e di reclamo (inc. 11.2020.146) sono congiunte. 2. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannato a versare dal 1° giugno 2019 ad AO 1, per il mantenimento del figlio M_____, un contributo alimentare anticipato di fr. 150.– entro il 5 di ogni mese. Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo alimentare. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 3. Le spese dell'appello, di fr. 2000.–, sono poste per un decimo a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. 4. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA

E. 17

giugno 2020 consid. 3.3.2). Documenti nuovi sono quindi ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella misura in cui appaiono utili per la decisione, tali atti andranno così tenuti in considerazione ai fini del giudizio.

II. Sul reclamo di AO 1

III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in questa sede

AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'istante al patrocinatore d'ufficio l'indennità che sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.

Per il resto il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.

■ avv. ;

■ avv. ;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.